



Roma, 15 aprile 2014

Protocollo: 25588/RU

Alle Direzioni interregionali e regionali
delle dogane

Rif.:

Alla Direzione interprovinciale delle dogane di
Bolzano e Trento

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane

e, p.c.: Al Comando Generale della
Guardia di Finanza

OGGETTO: D.P.R.n.472/96. Obbligo di emissione documento di accompagnamento beni viaggianti. Efficacia limitata alla prima immissione in commercio. Indirizzo applicativo.

Sono pervenute da parte di associazioni rappresentative del settore della distribuzione di beni richieste di chiarimento dell'ambito di applicazione dell'art.34, comma 43, del D.L. n.179/2012 convertito, con modificazioni, in legge n.221/12, intervenuto in materia di obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al D.P.R. n.472/96.

Come noto, introducendo all'art.1 del citato D.P.R. il comma 1-*bis*, tale disposizione ha limitato l'osservanza del suddetto obbligo, rimasto efficace per la circolazione di prodotti sottoposti ad imposte disciplinate dal D.Lgs. n.504/95, alla fase di prima immissione in commercio.

Di tale ultima formulazione, non conosciuta alla disciplina recata dal Testo unico approvato con D.Lgs.n.504/95, che fonda l'esigibilità dell'imposta sulla distinta nozione di immissione in consumo, viene chiesto di conoscere la sfera di operatività con riferimento alla movimentazione di determinati prodotti per i quali trova applicazione.

Al riguardo, dovendo trasporre il significato della norma intervenuta nel contesto dell'ordinamento in esame ed assicurarne la coerenza, si osserva che il documento di accompagnamento dei beni viaggianti viene utilizzato, nelle

fattispecie e nei settori d'imposta specificamente previsti, in luogo del DAS e pertanto non può che mutuarne il medesimo perimetro applicativo contraddistinto dal trasferimento di prodotti che hanno assolto l'imposta.

Ne consegue che, in aderenza alla *ratio* ispiratrice della disposizione primaria finalizzata a favorire lo sviluppo delle attività economiche, l'obbligo di emissione del menzionato documento va inteso circoscritto all'operazione di movimentazione che integra l'immissione in consumo dei prodotti, svincolando gli stessi dal regime sospensivo.

Concentrandosi nella prima circolazione di prodotti ad imposta assoluta, restano quindi esclusi dall'osservanza dell'obbligo di che trattasi i soggetti economici che nella catena di distribuzione di beni rivestono ruoli che ne presuppongono successive movimentazioni: così, ad es., i distributori all'ingrosso od i rivenditori di merci.

Tanto precisato, in considerazione del valore assorbente rivestito dalla circolazione dei prodotti di cui in appresso quanto all'applicazione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, si forniscono ulteriori chiarimenti in risposta a specifici quesiti pervenuti.

I. Birra

Con riguardo alla circolazione della birra, giova rammentare che l'obbligo di emissione del documento di cui al D.P.R. n.627/78 ricorre per i trasferimenti di prodotto assoggettato ad accisa in quanto il regime tributario di riferimento consente che non sia scortato dal DAS, altrimenti operante.

In tal senso, si richiamano, per un verso, l'art.30, comma 2, lett. f) del D.Lgs.n.504/95 il quale esclude espressamente la birra che ha assolto l'imposta dal vincolo di circolazione con il citato DAS e, per l'altro, l'art.21, comma 1, del D.M. 27.3.2001, n.153, secondo cui la movimentazione di tale prodotto avviene con la scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti (BAM).

Conseguentemente, l'emissione della BAM permane dovuta da parte del depositario autorizzato, così come da parte dei destinatari registrati, al momento dell'estrazione dall'impianto, collocato a monte della rete di distribuzione, di birra che viene immessa in consumo. Il medesimo obbligo non si rende applicabile invece, in virtù dell'art.34, comma 43, del D.L.n.179/2012 di cui in premessa, per i

successivi trasferimenti dai depositi di birra assoggettata ad accisa agli esercizi di vendita.

II. Oli lubrificanti

Per quanto riguarda la circolazione degli oli lubrificanti, il rinvio all'osservanza dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti è contenuto nella disciplina regolamentare fissata dal D.M. 17.9.1996, n.557.

Più specificamente, l'art.6, comma 4, del citato D.M. n.557/96 prevede che il trasferimento di oli lubrificanti che hanno assolto l'imposta è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 6.10.1978, n.627, ferma restando la possibilità di utilizzare il DAS ai sensi dell'art.9, comma 2, del D.M. 25.3.1996, n.210.

Pertanto, attesa la nozione di immissione in consumo dei prodotti nazionali contenuta nell'art.61, comma 1, lett.c), punto 1, del D.Lgs.n.504/95, dall'individuato criterio applicativo discende che non si dà luogo all'emissione della BAM per gli oli lubrificanti movimentati dagli esercenti depositi commerciali che effettuano rivendita dei medesimi prodotti.



Così definito il contesto normativo di riferimento, risultando in ogni caso immutata l'esigenza di controllo a tutela dell'interesse fiscale, i prodotti interessati dalla disciplina di cui in oggetto sono comunque scortati da altro documento di trasporto avente i requisiti di cui all'art.1, comma 3, del D.P.R. n.472/96, integrati con l'indicazione del numero progressivo identificativo, od accompagnati da fattura che assolve alla medesima funzione.

Pertanto, qualora lo speditore di prodotti ad imposta assolta sia un esercente impianto e/o deposito obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, nelle fattispecie in esame in cui non venga utilizzato il DAS le annotazioni da riportare nel medesimo registro per le partite estratte sono riferite ai suddetti documenti commerciali, da porre a corredo del registro di carico e scarico stesso (art.11, comma 1, lett.a) e b) del D.M. 25.3.96, n.210).

Nei casi di circolazione congiunta di più beni appartenenti a differenti categorie merceologiche, richiamando prassi analoghe in precedenza consentite (quali, ad esempio, la circolare n.64/D del 28.12.2001), si ritiene possa essere utilizzato un unico documento di trasporto sempreché i prodotti assoggettati ad imposta siano riportati distintamente, con indicazione della quantità e della qualità degli stessi.

Sempre per la medesima finalità, permane, in via generale, la possibilità di utilizzare il DAS in luogo della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti o del documento di trasporto di cui all'art.1, comma 3, del D.P.R. n.472/96 (art.9, comma 2, del D.M. 25.3.1996, n.210).

Il Direttore Centrale

Dott. Pasquale Di Maio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93